

Prot. 717 del 02/12/2021



Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 "ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19;

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale che, all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, dispone che " 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;

Visto il D.P.C.M. 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

Visto l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 che al comma 5) dispone che " in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Vista la circolare DGPRES n. 0036254 del 11/08/2021

Vista la comunicazione dell'ASL con la quale si richiede quarantena ,

Ritenuto disporre in merito


ORDINA

la quarantena per contatti di caso positivo della **classe V Primaria "Villaggio del Fanciullo" ICP Scuola del Mediterraneo** come da nota allegata, dal 26.11.2021 (ultimo giorno di esposizione ai casi positivi) di 7(sette) + tampone mol/antig negativo se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 gg. ovvero di 10 + tampone mol/antig negativo per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 14 gg

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

IL SINDACO

Arch. Vincenzo Napoli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vincenzo Napoli". The signature is written in a cursive, slightly slanted style.

Manda

All'ASL per la sorveglianza

Al Comando di Polizia Municipale

Al Prefetto

Agli Interessati per il tramite della scuola
segreteria@scuoladelmediterraneo.it



Prot. I/2021/UOPCSA / 1033U del 01.12.2021

Rif. Prot 701 del 30.11.2021

Al Dirigente Scolastico
Prof.ssa Boninfante

Al Responsabile Covid

Oggetto: Comunicazione di messa in quarantena alunni
Contatti stretti di casi positivi del 26.11.2021 Alunni Classe V Scuola Primaria – Villaggio del
fanciullo – ICP Scuola del Mediterraneo

A seguito della Vs notifica della presenza di *casi positivi* relativi ad alunni di Codesto Istituto si
comunica che, in base alla Circolare Ministeriale 54504 del 29.11.2021:

- Si rende necessaria la osservazione di un periodo di quarantena obbligatorio per motivi di
sanità pubblica presso il proprio domicilio per tutti gli alunni della classe in oggetto,
segnalati e identificati quali contatti stretti del caso di riferimento di cui all'elenco fornitoci
dalla S.V.

Tale periodo di quarantena (ove mai nel frattempo non emergano elementi che comportino
diverso inquadramento clinico-epidemiologico) avrà decorrenza dal 26.11.2021 (ultimo giorno
esposizione al caso) per una durata di:

- 7 giorni per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni
- 10 per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno
14 giorni

con tampone naso-faringeo negativo (come previsto da Circolare Ministeriale 36254 del
11/08/2021).

Restando a disposizione per qualsiasi altra informazione e/o chiarimento nel merito, si porgono
cordiali saluti.

